



COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

Prot. n. 6674
San Venanzo (Tr), lì 20.9.2019

Ordinanza n. 30/19

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE (art. 18 legge 24/11/1981 n. 689).

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

• Premesso che:

1. l'(omissis), in persona del legale rapp.te p.t., (omissis), effettuava nel corso dell'anno 2018 diversi test con vetture da rally in strade di proprietà del comune di San Venanzo;
2. dette prove venivano richieste ed autorizzate mediante diversi provvedimenti, i cui estremi si riportano di seguito:
 - richiesta prot. 2018/2715 del 19.4.18;
 - nulla osta tecnico prot. 2018/2749 del 21.4.18;
 - ordinanza di chiusura al traffico n. 15/18 del 21.4.18;
 - richiesta prot. 2018/2875 del 2.5.18;
 - nulla osta tecnico prot. 2018/2876 del 2.5.18;
 - ordinanza di chiusura al traffico n. 20/18 del 2.5.18;
 - impegno all'esecuzione dei lavori di ripristino prot. 2018/3643 del 29.5.18;
 - richiesta prot. 2018/3897 del 13.6.18;
 - nulla osta tecnico prot. 2018/4010 del 18.6.18;
 - ordinanza di chiusura al traffico n. 26/18 del 18.6.18;
3. nei sopra riportati nulla osta veniva prescritto il ripristino delle strade interessate, peraltro con modalità e quantificazioni concordate personalmente e preventivamente con (omissis);
4. nello specifico, lungo la strada Ripalvella-Ospedaletto, venivano effettuate 3 sessioni di test, interessanti un tratto di strada di circa 6 chilometri. Per il ripristino della medesima strada venivano prescritti n. 2 (due) camion da 18 m³ di materiale per ogni nulla osta rilasciato (per un totale di 6);
5. quanto alla strada comunale Spante-Vecciano, come da ultimo nulla osta prot. 4010 del 18.6.18, il ripristino sarebbe dovuto avvenire con n. 4 (quattro) camion da 18 m³ di materiale;
6. in data 10.7.18, dopo numerosi solleciti, venivano effettuati parziali lavori di ripristino di un tratto di strada di 3 km lungo la strada comunale Ripalvella-Ospedaletto;
7. con nota prot. 7870 del 1.12.18 veniva comunicato al (omissis), come sopra generalizzato (oltre che alle società il cui nome era stato speso dal (omissis), ossia (omissis) e (omissis), l'avvio del procedimento per emissione di ordinanza di ripristino ex art. 7 e ss. L. 241/90;
8. a seguito della predetta comunicazione, il (omissis) provvedeva all'effettuazione dei lavori di ripristino sulla strada comunale Spante-Vecciano;
9. con nota trasmessa a mezzo pec in data 4.12.18, la (omissis) affermava di non aver «mai presentato alcuna richiesta volta all'ottenimento autorizzazioni per lo svolgimento di test su strade bianche presso la vostra amministrazione»;

10. con missiva prot. 2018/7870 del 20.12.18, acquisita al protocollo comunale in data 28.12.18 al n. 8565, la *(omissis)* affermava che «*il tratto di strada utilizzato dalla (omissis) è stato ripristinato dal (omissis)*», allegando copia del bonifico effettuato;
 11. con nota prot. 300 del 15.1.2019, a seguito dell'adempimento parziale sopra indicato *sub-6) e sub-8)*, il Responsabile dell'Area Amministrativa concedeva ulteriori 60 giorni per l'effettuazione dei lavori di ripristino degli ulteriori 3 km della strada Ripalvella-Ospedaletto interessati dai test;
 12. il *(omissis)* non provvedeva a ripristinare il predetto tratto di strada nel termine previsto;
 13. di conseguenza, il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di San Venanzo emetteva ordinanza n. 7 del 16.3.19 prot. 2094 nei confronti dell' *(omissis)*, in persona del presidente legale *rappt.te p.t. (omissis)*, nonché nei confronti del medesimo *(omissis)*, quale obbligato in proprio ed in via solidale;
 14. il predetto provvedimento ordinava ai sopra indicati soggetti di «*provvedere al ripristino degli ulteriori 3 km della strada Ripalvella-Ospedaletto interessati dai test di cui in premessa, mediante lo spargimento di n. 3 (tre) camion da 18 m³ di materiale; provvedere al predetto ripristino entro 30 giorni a far data dalla notifica della predetta ordinanza; provvedere a comunicare al Comune di San Venanzo il giorno e l'ora di effettuazione dei lavori, i quali dovranno essere effettuati a mezzo ditta specializzata e previa comunicazione del nominativo al Comune di San Venanzo, il quale si riserva la facoltà di verificarne l'affidabilità e, se del caso, intimarne la sostituzione*»;
 15. la notifica si perfezionava per entrambi gli obbligati in data 22.3.2019, e che pertanto il termine di adempimento spirava il giorno 23.4.2019;
 16. gli obbligati non adempivano a quanto prescritto nel termine indicato;
 17. in data 24.5.2019, a mezzo nota prot. 3905, il *(omissis)*, come sopra generalizzato, richiedeva di organizzare ulteriori test con vetture da rally sulla medesima strada da ripristinare, proponendo il versamento anticipato della somma di € 2.500,00 a titolo di soluzione transattiva per i lavori da ultimare ed i futuri ripristini;
 18. con comunicazione mail del 29.5.19, in risposta alla sopra indicata nota, il Comune di San Venanzo manifestava disponibilità ad accettare la proposta formulata, subordinando la possibilità di rilascio di una nuova autorizzazione al preventivo versamento della somma di € 2.500,00 proposta;
 19. il *(omissis)* non faceva pervenire alcun riscontro a quanto sopra indicato;
 20. a seguito della mancata soluzione transattiva, in data 19.6.2019, a mezzo verbale n. 2/19SA, prot. 4541 del 19.6.2019, l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di San Venanzo accertava e contestava la violazione del dispositivo dell'ordinanza n. 7 del 16.3.19 prot. 2094 emessa dal Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di San Venanzo da parte dei seguenti trasgressori: *(omissis)*, in persona del presidente legale *rappt.te p.t. (omissis)*, nonché *(omissis)*, obbligato in proprio ed in via solidale;
 21. il suddetto verbale di contestazione identifica l'avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini, alla data di stesura dello stesso;
 22. il verbale di contestazione contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità;
 23. il ridetto verbale veniva regolarmente notificato in data 27.6.2019 all'*(omissis)*, nonché al *(omissis)*, entrambi come identificati nel corpo del presente atto;
- Rilevato che:
1. il su indicato verbale contestava la violazione del dispositivo dell'ordinanza n. 7 del 16.3.19 prot. 2094 emessa dal Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di San Venanzo, per la quale è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a cinquecento euro, nonché la sanzione accessoria dell'esecuzione in danno;
 2. sono state osservate le disposizioni di legge sulla contestazione e sulla notificazione;
 3. che la parte interessata non ha espresso per iscritto ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della Legge 689/1981 richiesta di essere sentita dall'autorità competente all'emanazione della sanzione amministrativa;

4. che al pari l'interessato non si è avvalso della facoltà di produrre per iscritto ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981 le memorie difensive nel termine di trenta giorni dalla notifica;
 5. il trasgressore non ha provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione irrogata entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 16 della L. 689/81;
- Esaminato il rapporto *ex art. 17* legge 689/1981 presentato dalla Polizia Locale di San Venanzo, in data 8.9.2019, prot. n. 6304;
 - Valutate le modalità di calcolo del *quantum* della sanzione da irrogare specificate nel Verbale di contestazione n. 2/19SA, prot. prot. 4541 del 19.6.2019;
 - Ritenuto, altresì:
 1. di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria principale, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00);
 2. di dover intendere per esecuzione in danno il «*ripristino degli ulteriori 3 km della strada Ripalvella-Ospedaletto interessati dai test di cui in premessa, mediante lo spargimento di n. 3 (tre) camion da 18 m³ di materiale*», il quale sarà eseguito dall'Amministrazione Comunale con attribuzione delle spese a carico del trasgressore;
 3. di far riferimento, per la quantificazione della sanzione accessoria all'«*Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche – edizione 2017. Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori – edizione 2017. Approvazione*», approvato con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1217 del 23 ottobre 2017, in base a cui, alla voce 19.2.80 «*FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE. Fondazione stradale con materiali naturali provenienti da cave, con legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata. E' compresa: l'umidificazione con acqua. La definizione delle caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti in opera e quelle meccaniche dei manufatti devono essere quantificate con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito*» è previsto un costo di € 24,10 / m³, di cui € 0,97 per manodopera, oltre Iva;
 4. di determinare, pertanto, l'importo della sanzione accessoria come segue: costo di 1 m³ (Iva compresa) € 29,40 x 18 (m³ a camion) x 3 (numero camion prescritti) = € 1.587,60;
 5. che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
 6. che la motivazione *per relationem* è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicate mediante riferimento al Verbale di accertamento n. 2/19SA, prot. Prot. 4541 del 19.6.2019 che, in quanto notificato all'obbligato in via principale ed all'obbligato in solido, entra nella sua sfera di conoscibilità legale e, quindi nella sua disponibilità;
 7. che non sono applicabili i termini generali di cui all'art. 2 comma 3° della legge n. 241/1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio dalla legge n. 689/1981, che risulta legge speciale, organica e compiuta;
 8. che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge 689/1981;
 - Visto l'art. 38 del Codice Civile in base a cui «*per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione*»;
 - Visti la Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 18.6.2014, ed il provvedimento del Sindaco di questo Comune n. 1/19 del 8.1.2019, con il quale è assegnata al sig. Stefano Posti la Responsabilità dell'Area Amministrativa;
 - Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
 - Preso atto del parere espresso in merito dall'Amministrazione Comunale,

- Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi,

ORDINA

- all'(omissis), in persona del presidente legale rappt.te p.t. (omissis), nonché in proprio ed via solidale

- al (omissis),

di versare le seguenti somme:

sanzione amministrativa principale	€ 500,00
Sanzione accessoria	€ 1.587,60
Spese di notifica	€ 30,76
Totale	€ 2.118,36

di cui € 2.087,60 quali sanzioni comminate ai sensi della presente Ordinanza Comunale n. 30/19, ed € 30,76 per spese di procedura e notifica del presente atto, per un totale, quindi di **Euro 2.118,36 (duemilacentodiciotto virgola trentasei)**.

INGIUNGE

- all'(omissis), in persona del presidente legale rappt.te p.t. (omissis), nonché in proprio ed via solidale

- al (omissis),

di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 2.118,36 (duemilacentodiciotto virgola trentasei) mediante versamento a mezzo di c/c postale n. 10466050 intestato al Comune di San Venanzo – Servizio di Tesoreria, **entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto**, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della Legge 689/1981. Nella causale dovrà essere specificato: "Pagamento sanzione amministrativa – Ordinanza ingiunzione n. 30/19 rif. Verbale di contestazione n. 2/19SA, prot. 4541 del 19.6.19".

AVVERTE

- Che avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, OPPOSIZIONE avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della Legge 689/81;
 - Che la presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Venanzo per 15 gg, e pubblicata sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità dell'obbligato.
- San Venanzo (Tr), lì 20.9.2019

Il Responsabile
dell'Area Amministrativa
Sig. Stefano Posti